

Codice A1817A

D.D. 8 aprile 2016, n. 796

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 21/16 relativa a interventi di manutenzione alveo e opere varie nei rii Cavalli, Cappuccini, Zoncalina e roggia Case Lazzaro in Comune di Domodossola, roggia dei Mulini in Comune di Maserà, rio Nibbio e rio senza nome in Comune di Mergozzo, rio Lanca e rio Loia in Comune di Ornavasso e rio Chiesa in Comune di Vogogna (VB). Richiedente: Unione Montana delle Valli dell'Ossola.

Con nota ns. prot. n. 51808/A1817A del 13/10/2015 la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13 bis a Domodossola (VB), ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. relativamente al progetto di cui all'oggetto;

alla convocazione sono allegati gli elaborati progettuali in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi in oggetto per i quali è necessario il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 da parte di questo Settore;

il progetto in argomento è stato approvato dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola con Determinazione n. 83 del 20/02/2015 (successivamente rettificata con Determinazione n. 499 del 22/12/2015), dal Comune di Maserà con D.G.C. n. 48 del 28/05/2015, dal Comune di Ornavasso con D.G.C. n. 53 del 23/06/2015, dal Comune di Domodossola con D.G.C. n. 118 del 01/09/2015, dal Comune di Mergozzo con D.G.C. n. 62 del 09/07/2015, dal Comune di Vogogna con D.G.C. n. 31 del 29/05/2015, per quanto di rispettiva competenza;

in data 12/11/2015 si è svolta la seduta della Conferenza di Servizi, durante la quale il Settore scrivente ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi, subordinatamente ad una serie di prescrizioni e condizioni vincolanti, così come riportato nel relativo verbale;

nell'ambito della Conferenza di Servizi è stata acquisita la nota della Provincia del Verbano Cusio Ossola prot. n. 28387 del 22/10/2015, con la quale viene espresso il parere in ordine alla compatibilità degli interventi con la tutela della fauna ittica, ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008;

con nota prot. n. 407 del 07/04/2016, ns. prot. n. 16098/A1817A del 07/04/2016, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola ha comunicato la presa in carico del progetto in argomento, a seguito della cessazione della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola;

a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione delle opere e interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;

- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13 bis a Domodossola (VB) ad eseguire le opere ed interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati esaminati dalla Conferenza di Servizi nel corso del procedimento in oggetto, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza di Servizi e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo e sulle sponde dovrà essere trasportato a discarica autorizzata, così come previsto nel progetto, e gestito secondo le disposizioni normative vigenti in materia di terre e rocce da scavo, mentre l'eventuale materiale di scavo in eccesso dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di che trattasi;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- dovranno essere rispettate le indicazioni e gli adempimenti contenuti nella nota della Provincia del Varbano Cusio Ossola prot. n. 28387 del 22/10/2015, con la quale viene espresso il parere in ordine alla compatibilità degli interventi con la tutela della fauna ittica, ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole